

**CONVENZIONE PER LA PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE**

**INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA**

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2062 del 19/05/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

**MEDICA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE**

**FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA**

**DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUZIO" DI CHIETI - PESCARA**

**TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini 31, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominata "**Soggetto Promotore**", rappresentata (Decreto Rettorale n. 843 Prot.n. 41221 del 15.06.2023), ai fini della presente stipula, dal Prof. Francesco Chiarelli, nato a Brindisi il 18.09.1956, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università "G.D'Annunzio" di Chieti-Pescara;

**E**

**La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede legale in Milano via Francesco Sforza n.28, cap. 20122, codice fiscale e partita 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale dott. Matteo Stocco, di seguito indicata come "**Fondazione**";

**VISTI**

- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 in forza del quale è consentito ai Rettori delle Università stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale
- il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva

93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive

97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”

che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

- il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14 dicembre 2015;

- il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ed in particolare il punto 1.2 dell’All. 1;

- il D.R. n 1900 del 2023 con il quale i Direttori/Coordinatori della Scuole di Specializzazione di area medica sono stati delegati alla firma delle Convenzioni per il perfezionamento di attività formative professionalizzanti/svolgimento tirocini presso strutture sanitarie italiane non ricomprese nella rete formativa della Scuola di Specializzazione;

**CONSIDERATO CHE** è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

**RICHIAMATE** le Linee Guida per stipula Convenzioni Reti Formative relative

alle Scuole di Specializzazione di Area Medica del Soggetto Promotore approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20/09/2023 e in particolare il punto 3.3 riguardante "Iter del procedimento per strutture italiane extra rete formativa" che prevede la sottoscrizione della Convenzione da parte del Direttore della Scuola di Specializzazione proponente dietro specifica delega del Rettore;

**TENUTO ALTRESI' CONTO CHE:**

- la Fondazione è accreditata con decreto n. VI/49127 del 17 marzo 2000 e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- la Fondazione dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;
- con decreto del Direttore Generale della Fondazione n. 1839 del 15/05/2025 è stata autorizzata la stipula della convenzione con il Soggetto Promotore per lo svolgimento del tirocinio di specializzazione universitaria fuori rete della dott.ssa Luisa Silvestrini, presso la SC Pediatria, Gastroenterologia, Epatologia, Trapianto Pediatrico e Fibrosi Cistica della Fondazione, dal 03/06/2025 al 03/12/2025;
- con successivo decreto del Direttore Generale della Fondazione n. 4189 del 21/11/2025 è stata autorizzata la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del medesimo tirocinio fuori rete formativa della dott.ssa Luisa Silvestrini fino al 04/06/2026 presso la medesima Struttura;
- nelle more della conclusione del periodo di tirocinio sopra indicato, il Soggetto Promotore, con nota del 06/05/2026, ha richiesto alla Fondazione l'autorizzazione ad un'ulteriore prosecuzione, senza

soluzione di continuità, del predetto tirocinio fuori rete formativa fino al 31/07/2026 presso la stessa Struttura ospitante.

**RICHIAMATO** il verbale del Consiglio Telematico del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria del Soggetto Promotore, assunta in data 28/04/2026, relativa alla proposta di stipula della presente convenzione;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività del tirocinio fuori rete formativa della dott.ssa Luisa Silvestrini, senza soluzione di continuità, nelle more del perfezionamento della presente stipula;

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

##### **Art. 2 - Specializzandi**

La Fondazione si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per il perfezionamento di attività formative professionalizzanti la dott. ssa Luisa Silvestrini, nata a Roma (RM) il 10.01.1990, Medico in Formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria del Soggetto Promotore (d'ora in poi denominato "**specializzando**");

##### **Art. 3 - Durata del periodo di perfezionamento**

Il perfezionamento di attività formative professionalizzanti, disciplinato dalla presente convenzione, si svolge dal 05/06/2026 al 31/07/2026.

Il periodo di perfezionamento non può avere durata superiore ai diciotto mesi complessivi da ripartire nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione.

##### **Art. 4 - Luoghi di svolgimento attività formativa**

La Fondazione mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della SC Pediatria, Gastroenterologia, Epatologia, Trapianto Pediatrico e Fibrosi Cistica al fine di raggiungere gli obiettivi formativi indicati dalla Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 5 - Modalità di perfezionamento dell'attività formativa**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà la propria attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

#### **Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di perfezionamento formativo**

L'attività svolta dallo specializzando durante il periodo di perfezionamento non costituisce rapporto di lavoro.

Il perfezionamento dell'attività formativa professionalizzante è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali previste dal progetto formativo individuale dello specializzando appositamente predisposto dalla Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 7 - Tutore**

L'attività di perfezionamento si svolgerà sotto la guida di un Tutore designato dalla Fondazione e di volta in volta comunicato al Direttore della Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 8 - Comunicazione e accertamento dell'attività svolta**

L'accertamento del regolare svolgimento dell'attività di perfezionamento presso le strutture della Fondazione è affidato al Tutore designato il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di Specializzazione di

riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

#### **Art. 9 - Monitoraggio e verifica dell'attività di perfezionamento**

Durante il periodo di perfezionamento l'attività di formazione sarà verificata dal Tutore designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. A conclusione del periodo di perfezionamento extra rete formativa, la Fondazione rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema appositamente predisposto.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 - Tutela assicurativa**

La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico della Fondazione con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per colpa grave sono a carico dello specializzando tirocinante.

#### **Art. 11 - Sicurezza**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, il Soggetto Promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire allo specializzando, mentre la Fondazione si impegna ad assicurarne la

formazione specifica secondo le risultanze della propria valutazione dei rischi, in relazione a quelli effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui esso viene destinato oltre che alla mansione assegnatagli.

#### **Art. 12 - Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

La Fondazione assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto nonché l'uniforme di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento ivi in uso.

#### **Art. 13 - Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4 e 5. Durante l'attività di formazione la Fondazione lo specializzando è tenuto comunque a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando è tenuto al rispetto degli orari assegnatigli nonché delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 - Riservatezza/Protezione dei dati personali**

I soggetti impegnati nelle attività sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.

La Fondazione e il Soggetto Promotore si qualificano entrambe come autonomi titolari del trattamento.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei

propri dati personali.

I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo i medici in formazione operano, in riferimento alla Fondazione, quali soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento) dei dati dei pazienti sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, individuato nel Direttore della struttura ove i professionisti prestano la propria attività.

#### **Art. 15 - Oneri finanziari**

L'attuazione della presente convenzione non comporterà né per il Soggetto Promotore né per la Fondazione alcun onere finanziario aggiuntivo.

Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

#### **Art. 16 - Durata della convenzione**

La presente convenzione entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed ha la durata stabilita all'art. 3; tale durata potrà essere eventualmente prolungata nell'ambito dello stesso Anno Accademico, senza soluzione di continuità e previa acquisizione di disponibilità in tal senso della Struttura Ospitante, per il periodo temporale necessario a non pregiudicare la possibilità dello specializzando di adempiere agli obblighi formativi annuali da svolgersi necessariamente presso le strutture di sede della Scuola.

La presente convenzione può essere rinnovata in anni accademici successivi,

previa acquisizione di disponibilità in tal senso della Struttura Ospitante, per un periodo che, sommato a quello già trascorso nella stessa struttura, non superi complessivamente i 18 mesi previsti dal punto 1.2 dell'all. 1 del DI 402/2017.

Tanto il prolungamento che il rinnovo della convenzione verranno proposti dal Direttore della Scuola di Specializzazione, dietro acquisizione della disponibilità della struttura ospitante, con comunicazione effettuata via PEC alla struttura ospitante.

#### **Art. 17 - Oneri fiscali**

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del Soggetto Promotore.

#### **Art. 18 - Foro competente**

Le parti convengono sin d'ora che il Foro competente a dirimere eventuali controversie nascenti dalla attuazione della presente Convenzione o ad essa comunque relative e non altrimenti componibili, è quello di Milano.

#### **Art. 19 - Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria del Soggetto Promotore.

Letto, approvato e sottoscritto.

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI - PESCARA**

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria

Prof Francesco Chiarelli

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000,del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000,del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*